



Allegato A) al n. 73655/47800 di rep.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

SolCare CMT- ETS (Ente del terzo settore)

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

ART. 1

Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita, per iniziativa dell'Associazione "CMT - COMUNITÀ MISSIONARIA DELLA TRINITÀ", la Fondazione di partecipazione sotto la denominazione "SolCare CMT - ETS" (di seguito, la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito, anche "CTS"), dal Codice Civile e da ogni applicazione normativa, di natura primaria o secondaria, e dalla normativa in materia di Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione o manifestazione esterna della medesima.

Lo Statuto è uniformato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei partecipanti all'organizzazione e all'attività della Fondazione.

La Fondazione ha sede in Civita Castellana (VT).

Il Consiglio di amministrazione può istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale uffici direzionali e operativi, filiali, succursali e agenzie o unità locali produttive e direzionali comunque denominate; ai sensi dell'art. 48, comma 1, CTS, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

Scopo e attività

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CTS, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale e, precisamente:

1. formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e al contrasto della povertà educativa [art. 5 lett. l) d.lgs. 117/2017];
2. servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore [art. 5 lett. m) d.lgs. 117/2017];
3. attività commerciali di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale [art. 5 lett. o) d.lgs. 117/2017];
4. beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [art. 5 lett. u) d.lgs. 117/2017];
5. riqualificazione di beni pubblici e privati inutilizzati e/o confiscati [art. 5 lett. z) d.lgs. 117/2017].

Per attuare concretamente tali scopi, la Fondazione:

- a) intraprenderà iniziative atte a favorire l'inserimento di persone svantaggiate quali beneficiari di progetti di cooperazione e sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia dei diritti dell'uomo, realizzati direttamente dalla Fondazione stessa o unitamente ad organismi idonei. Più nello specifico, selezione di persone svantaggiate alle quali destinare i servizi offerti da tali progetti. Ad esempio sostegno a progetti di sviluppo e

formazione in Paesi Esteri;

- b) realizzerà, attività di preparazione, formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto a chi simpatizza con le finalità della Fondazione, quanto ad un più ampio arco di soggetti beneficiari, in particolare bambini, giovani, donne e uomini, famiglie, nell'ambito di progetti comunitari, nazionali o locali, e comunque sempre a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari;
- c) promuoverà l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possano contribuire all'inserimento nella società civile delle persone in condizione di svantaggio sociale o economico.

La Fondazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti e da quelle che verranno e, in particolare, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività è compiuta dal Consiglio di amministrazione.

ART. 3

Volontari e lavoratori dipendenti

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.

ART. 4

Durata

La Fondazione ha la durata illimitata.

Titolo II – Partecipanti

ART. 5

Definizione di Partecipante

Sono Partecipanti alla Fondazione i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

Chi perde la qualità di Partecipante alla Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Partecipante fondatore;
- b) Partecipanti sostenitori;
- c) Partecipanti volontari o ordinari.

ART. 6

Partecipante fondatore

Il Fondatore è l'Ente che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale e ha partecipato alla costituzione della Fondazione. Esso trova menzione nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

ART. 7

Partecipanti sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti sostenitori" le persone fisiche, single o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo

le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione. La qualifica di Partecipante sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

ART. 8

Partecipanti volontari o ordinari

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti volontari" o "ordinari" le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

ART. 9

Diritti ed obblighi dei Partecipanti

I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle norme applicabili.

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a esserne parte attiva in considerazione della necessità e importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di amministrazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione.

ART. 10

Requisiti e ammissione dei Partecipanti

Possono partecipare alla Fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora i partecipanti alla Fondazione siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi, in caso di

ammissione, ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della Fondazione, nonché la normativa applicabile.

La Fondazione può respingere la domanda.

L'organo preposto all'esame, approvazione o respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio di amministrazione, cui la domanda è indirizzata.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni, la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione in ordine alla domanda di ammissione non venga comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del respingimento della domanda, al Revisore unico o al Collegio dei revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il Consiglio di amministrazione può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART. 11

Recesso del Partecipante

Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi, in capo al Partecipante, anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare il Partecipante che intendesse recedere è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ART. 12

Esclusione del Partecipante

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per altri gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Fondazione dal presente Statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla

legge o dal presente Statuto;

- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;

- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia componente del Consiglio di amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti del Partecipante all'organizzazione e all'attività della Fondazione, fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta, sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata, sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

ART. 13

Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di **euro 30.000,00 (trentamila/00)**.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

Entrate

La Fondazione finanzia la sua attività mediante:

- a) le quote annuali;
- b) la quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

ART. 15

Quota iniziale e quota annuale

L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione (quota iniziale).

Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla stessa di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione (quota annuale).

Il Consiglio di amministrazione può adottare uno specifico Regolamento relativo alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio di amministrazione inerente all'entità della quota iniziale e di quella annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio di amministrazione di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e quella annuale ad incremento del Patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

ART. 16

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla retribuzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non fosse redatto in forma scritta, l'erogazione si intende

effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile.

L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriore rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

ART. 17

Irripetibilità degli apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante alla Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione e al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costui sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 18

Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di amministrazione di destinare a patrimonio della Fondazione quella parte di entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione, che sia ritenuta non necessaria per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ART. 19

Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio di amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalle norme vigenti o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario e opportuno, il Consiglio di amministrazione decide,

secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ART. 20

Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 21

Patrimonio destinato ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. CC.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo

ART. 22

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (anche il "Collegio dei Revisori" o "Revisore unico");
- il Revisore Legale dei Conti, ove nominato;
- Il Segretario del Consiglio di amministrazione, ove nominato;
- Il Tesoriere, ove nominato.

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di accesso all'elettorato attivo e passivo.

ART. 23

Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei "Partecipanti sostenitori" e "Partecipanti volontari" è costituita dai Partecipanti alla Fondazione di cui agli artt. 7, 8 del presente Statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i Partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa. L'Assemblea dei Partecipanti è un organo consultivo che formula pareri e proposte non vincolanti sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati, ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi.

L'Assemblea dei Partecipanti sostenitori e volontari può riunirsi in forma plenaria come momento di confronto e di analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tal caso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, gli eventuali rappresentanti dei vari uffici sparsi sul territorio, nonché le rappresentanze delle persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti italiani o stranieri che ne facciano richiesta.

Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, l'Assemblea dei Partecipanti provvede inoltre:

- a) a nominare tre membri del Consiglio di amministrazione se questo è composto da nove membri, altrimenti un minimo di due se il Consiglio è composto da sette membri e uno in tutti gli altri casi;

- b) alla nomina dell'Organo di controllo, collegiale o monocratico;
- c) alla nomina di due membri del Collegio dei Revisori ad eccezione del Presidente;
- d) alla nomina, se previsto, del Revisore Legale e a disporre la revoca;
- e) alla delibera sulla responsabilità degli organi della Fondazione e a promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART. 24

Convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) dei Partecipanti o da almeno un consigliere dell'Organo di controllo o dal Revisore unico.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo, purché idoneo a dimostrare l'effettivo ricevimento da parte di ciascun destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua mancanza, dal consigliere più anziano.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea o dal Segretario della Fondazione, se nominato.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento della riunione, accerta e proclama i risultati delle votazioni; del tutto deve essere dato conto nel verbale dell'Assemblea dei Partecipanti, che il Presidente sottoscrive.

ART. 25

Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti.

L'adunanza non si può svolgere in seconda convocazione, nello stesso giorno della prima convocazione.

Ogni Partecipante ha diritto ad un voto. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia componente di qualche Organo sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti tanto in prima che in seconda votazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal

voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti, come descritto nell'art. 35 del presente Statuto.

ART. 26

Il Consiglio di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, purché dispari e fino ad un massimo di nove, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente.

La composizione del Consiglio sarà la seguente:

- a) i due terzi dei componenti nominati dal Fondatore;
- b) un terzo dei componenti eletti dall'Assemblea dei Partecipanti sostenitori e Partecipanti volontari.

Tutti i membri restano in carica tre esercizi, salvo revoca da parte del soggetto o dell'Organo che li ha nominati o eletti prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante volontario o sostenitore. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio di amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni, alla cooptazione di altro o altri consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) provvedere alle attività della Fondazione e deliberare anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio. Sono espressamente stabiliti:
 - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
 - l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- c) redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali, approvando il primo entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; quello consuntivo entro i termini previsti dall'art. 48 c. 3 CTS;
- d) deliberare in merito a tutti i contratti e alle operazioni di ogni genere che ineriscano all'attività della Fondazione;
- e) nominare eventualmente il Segretario della Fondazione anche al di fuori del Consiglio, stabilendone le mansioni ed eventuale compenso, tenuto conto del disposto dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. 117/17;
- f) delegare, eventualmente, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio, specifici incarichi anche con facoltà di delega;

- g) deliberare eventuali modifiche allo Statuto, per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) i componenti nominati dal Fondatore;
- h) adottare, eventualmente, il Regolamento interno della Fondazione;
- i) deliberare, con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei suoi membri, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio;
- j) nominare i Partecipanti sostenitori e volontari;
- k) nominare tra i membri del Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente;
- l) deliberare le esclusioni di cui all'art. 12;
- m) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

ART. 27

Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa e su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 26 secondo comma lett. a) del presente Statuto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni constano di un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione di volta in volta nominato, o dal Segretario della Fondazione se nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo registro previsto per le società di capitali.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione può spettare il rimborso delle spese vive su determinazione preventiva, con maggioranza semplice, dello stesso Consiglio di amministrazione.

ART. 28

Responsabilità dei consiglieri

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

ART. 29

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, la sostituzione deve essere fatta dalla categoria dei membri che ha eletto il precedente, per modo che sia sempre rispettata la composizione di cui all'art. 26. Chi di dovere provvederà, entro trenta giorni dalla notizia dell'evento, alla nomina dei loro sostituti.

Il mandato dei sostituti termina alla scadenza dell'intero Consiglio.

ART. 30

Presidente del Consiglio di amministrazione

Salvo restando in ogni caso le facoltà attribuite al Consiglio di amministrazione, spetta al Presidente:

- a) rappresentare la Fondazione anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- d) provvedere, in caso di urgenza, circa le azioni da promuovere e da sostenere in qualsiasi sede giurisprudenziale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva;
- e) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- f) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- g) attribuire, se lo ritiene necessario e opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di amministrazione.

ART. 31

Vice Presidente del Consiglio di amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente assumendone tutte le funzioni previste nel precedente articolo 30, nei casi di sua assenza o impedimento, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio di amministrazione, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, supplire al Presidente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di amministrazione prevista dall'articolo 27 o a quelle aventi caratteri di urgenza.

ART. 32

Segretario

Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze degli Organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. La funzione di verbalizzante è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio di amministrazione e del libro dei Partecipanti.

ART. 33

Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di amministrazione.

ART. 34

Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, CTS, la Fondazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico.

L'Organo di controllo è formato da un Revisore unico o da un Collegio di Revisori. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un solo membro, questi deve essere scelto da un soggetto iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di controllo e se eletti decadono dal loro ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del CC (interdetto, fallito, inabilitato, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri e degli amministratori;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della durata della carica.

I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

ART. 35

Compiti e funzionamento dell'Organo di controllo

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- d) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e del suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle norme degli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo al Consiglio di amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- h) partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (se nominato);
- i) è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio;
- j) la sua convocazione è effettuata con avviso, spedito a tutti i membri del Collegio almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, l'avviso è

spedito almeno tre giorni prima;

- k) il collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno due componenti. La riunione è valida anche quando sono presenti tutti i componenti il Collegio senza le formalità di convocazione.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la Revisione Legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le dichiarazioni di non partecipazione come quella di astensione al voto equivalgono all'assenza del dichiarante.

Non sono ammessi né il voto per delega, né quello per corrispondenza.

Il Collegio può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ART. 36

Compenso all'Organo di controllo

La carica di componente l'Organo di controllo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 37

Esercizio della funzione di Revisore Legale

Salvo quanto previsto dall'art. 35 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori legali.

ART. 38

Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e dei Revisori Legali

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture contabili

ART. 39

Esercizio finanziario

Scritture contabili

- a) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
- b) Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.
- c) Il bilancio annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- d) Deve essere altresì documentato nella relazione di bilancio o nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 (attività diverse).
- e) Nell'ipotesi in cui la Fondazione richieda e ottenga l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, il bilancio va depositato nel Registro nazionale del Terzo Settore ed è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
- f) In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'Organo direttivo redige il bilancio sociale e provvede alla sua pubblicazione sul sito della Fondazione unitamente agli emolumenti, corrispettivi o compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti gli Organi di amministrazione e controllo. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono illustrare anche gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
- g) Gli eventuali avanzi della gestione dovranno essere impiegati per il ripiano delle eventuali perdite di gestione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento e il miglioramento dell'attività della Fondazione.
- h) È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- i) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 40

Scritture contabili e libri sociali

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Oltre a ciò, la Fondazione tiene:

- a) il libro dei Partecipanti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo (se nominato);

- e) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo;
- f) Il registro dei volontari.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

ART. 41

Estinzione e scioglimento

In caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di amministrazione.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Titolo VII – Arbitrato

ART. 42

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia insorga tra:

- i Partecipanti,
- i Partecipanti e la Fondazione,
- i membri degli Organi della Fondazione,
- gli Organi della Fondazione e i membri degli Organi della Fondazione,

in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera arbitrale istituita presso la CCIAA di Viterbo.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 43

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia di fondazione.